



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SALVATORE SICA

Seduta del 23/10/2018

FATTO

Le ricorrenti si rivolgono all'Arbitro lamentando che la banca convenuta non abbia adeguatamente liquidato le quote ereditarie provenienti dal conto corrente e dal dossier titoli intestati al *de cuius*. Lamentano che l'intermediario abbia tenuto un comportamento contrario agli obblighi di correttezza e buona fede ed affermano che a ciascuna coerede sia stato corrisposto l'importo di € 7.500,00 anziché € 13.332,00. A loro avviso, il saldo del conto, già decurtato della quota del 50% di spettanza del coniuge, doveva essere ulteriormente ripartito per il 33% al coniuge e per il 66% alle tre figlie.

Riferiscono inoltre che la banca avrebbe sottoposto loro la firma di quietanze in bianco. Costitutosi, l'intermediario si oppone alle doglianze delle ricorrenti, affermando la correttezza del proprio operato e sottolineando che le eredi avevano personalmente disposto la suddivisione dei cespiti ereditari "*rilasciando ampia, definitiva e liberatoria quietanza*".

DIRITTO

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

La controversia sottoposta all'esame del Collegio ha ad oggetto la liquidazione delle quote ereditarie che, ad avviso delle ricorrenti, sarebbe stata eseguita in modo inadeguato a causa di un comportamento contrario ai doveri di correttezza e buona fede



dell'intermediario.

Invero, le doglianze avanzate dalle ricorrenti in ricorso appaiono del tutto infondate sia in riferimento all'erronea liquidazione delle quote, sia in riferimento all'asserita scorrettezza da parte della banca. Al riguardo va altresì sottolineato che, nel ricorso, le ricorrenti muovono una serie di contestazioni senza, tuttavia, avanzare una specifica domanda.

In ogni caso, procedendo con ordine, va anzitutto rilevato che non ha pregio il contestato ritardo con cui la banca avrebbe attivato la procedura di liquidazione: la resistente ha infatti agito diligentemente in attesa della copia della dichiarazione di successione. L'art. 28 del d.lgs. n. 346/1990 esclude l'obbligo della dichiarazione *“se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a lire cinquantamiloni”*. Nel caso in esame, in relazione all'ingente importo caduto in successione, è evidente che la dichiarazione di successione costituisca elemento indispensabile per attivare la procedura di liquidazione da parte della banca, anche alla luce di quanto stabilito dall'art. 48, comma 4, del citato d.lgs. (sul punto, si rinvia a Coll. Coord., decisione n. 5305/2013). Tra l'altro, la banca sottolinea che il ritardo nella liquidazione è dovuto alla circostanza che soltanto a fine marzo 2017 la filiale era venuta in possesso della copia della dichiarazione di successione e che, in ogni caso, è riuscita a suddividere i cespiti ereditati nel mese di agosto a causa della lontananza geografica delle coeredi e del loro continuo cambio di posizione in merito alla ripartizione delle somme.

La documentazione prodotta dall'intermediario consente poi di rilevare l'infondatezza dell'asserita scorrettezza nella ripartizione delle quote ereditarie (e dei relativi altri addebiti mossi nel ricorso). Il suo contegno risulta infatti in linea con quanto stabilito nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 29.11.2007, n. 24657 – e ribadito dal costante orientamento di questo Arbitro (*ex multis*, Coll. Napoli, decisione n. 3004/2016) – per cui *“i crediti ereditari non si dividono automaticamente tra i coeredi, ma entrano a far parte della comunione ereditaria. I crediti in discorso, quindi, possono essere assegnati individualmente al singolo coerede solo a seguito di apposita divisione, secondo le forme che gli stessi coeredi adotteranno (volontaria o giudiziale). Ne consegue che la liquidazione delle somme depositate sul conto corrente può essere effettuata dall'intermediario solo sulla base di disposizioni che siano state congiuntamente impartite da tutti i coeredi”*. A supporto della correttezza del proprio operato, la banca fornisce evidenze documentali che dimostrano che le disposizioni impartite dalle coeredi (suddivisione delle quote in ottavi, di cui cinque al coniuge superstite ed una per ogni figlia) sono state rispettate e, a tal uopo, allega alle controdeduzioni la quietanza sottoscritta congiuntamente dalle stesse in sede di estinzione del rapporto di conto corrente e delle disposizioni di trasferimento. Ciò comporta che nessuna censura può essere avanzata nei confronti della banca (che ha agito conformemente alle istruzioni impartite) e che, di conseguenza, non è suscettibile di accoglimento la doglianza (peraltro, lo si ribadisce, formulata in modo estremamente generico e carente di qualsivoglia supporto probatorio) della violazione dell'obbligo di buona fede contrattuale.

Le ricorrenti contestano poi un inadempimento contrattuale della banca per non avere tempestivamente ottemperato alla richiesta di revoca degli addebiti RID (o SDD), senza allegare prova né di quanto richiesto né dell'inadempimento da parte della convenuta.

Va accolta l'eccezione sollevata dall'intermediario in relazione all'incompetenza *ratione materiae* di quest'Arbitro in riferimento all'inadeguatezza dei titoli sottoscritti dal *de cuius* rispetto al profilo MIFID poiché tali censure, come noto, rientrano nella competenza dell'ACF.

Infine, vanno rigettate le doglianze in merito alla *“omessa liquidazione dei danni materiali e morali patiti”* e alla *“omessa liquidazione delle spese legali e di consulenza sostenute a seguito degli elencati errori, omissioni e violazioni”*: la prima in quanto sfornita



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dell'adeguato supporto probatorio, la seconda per il mancato accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO